

TASI – TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI – ANNO 2019

Di cosa si tratta	<p>La TASI, Tributo per i Servizi Indivisibili è a carico sia del possessore che del detentore degli immobili ed è destinata a finanziare i servizi resi dal Comune quali la sicurezza, l'illuminazione pubblica, la manutenzione del verde,...</p>
Chi deve pagare	<p>Soggetto passivo della TASI è il possessore o il detentore, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione dei terreni agricoli e delle abitazioni principali e relative pertinenza che dal 01 gennaio 2016 sono esenti.</p> <p>Rimangono assoggettate a TASI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative unità di pertinenza, esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.</p> <p>In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, (per durata del contratto di locazione deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di riconsegna).</p> <p>Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo, mentre il restante 70% viene versato dal proprietario o titolare di altro diritto reale, fatta eccezione per gli immobili adibiti ad abitazione principale dall'occupante/comodatario in quanto esenti dall'imposta.</p> <p>In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nell'anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.</p>
Quando pagare	<p>Il contribuente può scegliere di pagare la TASI in due rate</p> <ul style="list-style-type: none"> • ACCONTO: entro il 17 giugno 2019 • SALDO: entro il 16 dicembre 2019 <p>oppure in un'unica soluzione entro il 17 giugno 2019.</p>
Come pagare	<p>Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, anche in modo telematico, la cui compilazione deve essere fatta utilizzando i seguenti codici:</p> <p style="text-align: center;">3958 – TASI abitazione principale e pertinenze 3959 – TASI fabbricati rurali ad uso strumentale – Cat. Catastale D/10 3960 – TASI aree fabbricabili 3961 – TASI altri fabbricati</p> <p>Il codice comune (valido solo per gli immobili siti sul territorio di Gessate) da utilizzare è: D995.</p> <p>Ai sensi del Regolamento I.U.C. l'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 6,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.</p> <p>Dal 1° ottobre 2014 i pagamenti con modello F24 devono essere eseguiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esclusivamente in modalità telematica tramite Entratel/Fisconline o home/remote banking se il saldo finale è superiore a 1.000 euro; • Esclusivamente in modalità telematica tramite Entratel/Fisconline o home/remote banking in caso di compensazioni con saldo finale positivo e/o pari a zero (art. 11 comma 2 del D.L. n. 66/2014 conv. In Legge n. 89/2014);

	<ul style="list-style-type: none"> Il modello F24 cartaceo sarà utilizzabile unicamente dai contribuenti non titolari di Partiva Iva per pagamenti senza compensazione con saldo pari o inferiore a 1.000 euro.
<p>Su quale base imponibile si calcola l'imposta</p>	<p>La BASE IMPONIBILE è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).</p> <p>L'imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso durante l'anno; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è da considerare per intero</p>
<p>Agevolazioni</p>	<p>La base imponibile sulla quale è calcolata l'imposta dovuta è ridotta al 50% nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: <ol style="list-style-type: none"> il contratto di comodato sia registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate (non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato), per cui la riduzione del 50% potrà essere applicabile solo dalla data di registrazione del contratto; il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; oppure il comodante oltre all'immobile concesso in comodato nel Comune di Gessate possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. <p>Il soggetto passivo che beneficia della riduzione di cui al comma 9 attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42. Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (condizioni di gravi carenze statiche e igienico sanitarie non superabili con interventi di manutenzione), da dimostrare mediante perizia dell'ufficio tecnico comunale o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
<p>Esenzioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sono esenti le abitazioni principali classificate nelle categorie catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), ad esclusione degli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 (edifici di pregio, ville, castelli); Unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco; I terreni agricoli; Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008) Le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale, ed in particolare:

	<ul style="list-style-type: none"> o l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; o l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili non autosufficienti (titolari di indennità di accompagnamento) che acquisiscono la residenza presso parenti o affini, a condizione che la stessa non risulti locata; o la casa coniugale o 'casa familiare' assegnata con apposito provvedimento giudiziale rispettivamente al coniuge assegnatario o al coniuge di fatto; o una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato italiano ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che l'immobile non sia locato. <ul style="list-style-type: none"> • Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; • I fabbricati di proprietà della Santa Sede o con destinazione ad usi culturali o all'esercizio del culto.
Tariffe	<p>Con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26/03/2019 sono state stabilite le seguenti aliquote per l'anno 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aliquota dello 0,17 % per tutti gli immobili (ad eccezione dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D e dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011), posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, con esclusione delle abitazioni principali e dei terreni agricoli; • Aliquota dello 0,10% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. • Aliquota dello 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
Eventuali obblighi dichiarativi	<p>I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione TASI entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Il modello per la compilazione della dichiarazione TASI è scaricabile dal sito internet del Comune.</p>
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni	<p>Per ogni eventuale informazione l'Ufficio Tributi sarà a disposizione nei seguenti orari:</p> <p>LUNEDÌ dalle 15,00 alle 18,00 MARTEDÌ dalle 09,00 alle 12,00 MERCOLEDÌ dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 VENERDÌ dalle 09,00 alle 12,00 Il secondo SABATO di ogni mese dalle 08,30 alle 11,30</p> <p>RECAPITO TELEFONICO: 02/959299557</p> <p>E-MAIL UFFICIO: ragioneria@comune.gessate.mi.it</p> <p>Sul sito del Comune di Gessate www.comune.gessate.mi.it sono disponibili tutte le informazioni e i modelli relativi ai tributi comunali ed è possibile effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il calcolo on line dell'TASI dovuta; • la stampa del modello F24; • il calcolo del ravvedimento operoso.